

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/06/2021



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

ART. 1 DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiti e funzioni del "Garante dei diritti delle persone con disabilità" di seguito **Garante** per brevità, istituito presso il Comune di Villa San Giovanni.

ART. 2 NOMINA E REQUISITI

Il Garante è apolitico ed apartitico. Esso opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico su Titoli e Curriculum ogni tre anni; la valutazione delle domande di partecipazione è effettuata da apposita commissione composta da 3 consiglieri divisi in 2 di maggioranza e 1 di minoranza, nominata con Delibera di Giunta Comunale e integrata da due componenti individuati prioritariamente tra le associazioni il cui scopo è la tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio comunale. Tali componenti sono indicati dalla Consulta Comunale del Terzo Settore, non necessariamente tra gli enti facenti parte della stessa. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

L'Ufficio del Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale nominato dal Sindaco. Previa delibera del Consiglio Comunale, sempreché in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma, diploma di Laurea o Laurea.
- Idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali.
- Assenza di carichi pendenti e certificato di casellario giudiziario;
- Assenza delle seguenti cause di incompatibilità ed inconferibilità:
 1. Membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, di partiti politici, organizzazioni sindacali.
 2. Dirigente, funzionario o amministrativo di Unità Sanitarie Locali o Aziende Sanitarie Locali;
 3. Dipendente comunale o di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza, a controllo comunale, e che non lo sia stato negli ultimi due anni;
 4. Amministratore di enti, società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

L'Ufficio di Garante è incompatibile con impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ai sensi della normativa contenuta nel Testo Unico degli enti Locali n. 267/2000.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

ART. 3 ATTIVITÀ E SEDE

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; condivide i propri obiettivi e le azioni con la Giunta Comunale e con le associazioni il cui scopo è la tutela delle persone con disabilità presenti sul territorio.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e alle iniziative assunte.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente alla Giunta una relazione dettagliata delle attività svolte, che verrà discussa in Consiglio Comunale. Il consiglio può richiedere la presenza del garante per udirlo, relativamente alle azioni svolte e alle iniziative da assumere.

Il Garante ha accesso agli atti dell'amministrazione comunale che siano inerenti alle funzioni di sua competenza e su richiesta ne riceve copia.

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire una sede comunale dove sarà costituito l'ufficio del Garante. In caso di necessità il Garante può chiedere all'Amministrazione comunale la disponibilità gratuita e temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica.

L'Amministrazione comunale si impegna a dotare il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale o pec e lo stesso disporrà di un'apposita sezione sul sito web istituzionale dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

Il Garante, per il raggiungimento dei propri fini, può sottoscrivere protocolli d'intesa.

ART. 4 FUNZIONI

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello internazionale, comunitaria, nazionale, regionale, in particolare dalla Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 marzo 2009, n.18, dalla Costituzione della Repubblica art.2, 3, 4, 38, dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104.

ART. 5 OBIETTIVI E FINALITÀ

L'azione di vigilanza e di supporto sull'operato dell'Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

1. comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte provenienti da persone con disabilità o da un loro familiare, dal tutore, dal curatore,

dall'amministratore di sostegno, da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle Persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alle persone con disabilità;

2. interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimento di finanziamenti;
3. promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni che si occupano di disabili e/o delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative che ritiene più opportune, per la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
4. esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità ed esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali destinati alle persone con disabilità;
5. collabora con l'Amministrazione Comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di Villa San Giovanni;
6. promuove attività di sensibilizzazione dirette a soggetti pubblici e privati a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
7. informa la Giunta e il Consiglio, sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con il Garante della città Metropolitana, regionale e nazionale.

L'attività del Garante riguarda, inoltre, la facoltà di:

1. accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, segnalando all'Assessore per le politiche sociali e al Responsabile del Settore Servizi sociali le carenze o i comportamenti omissivi, ovvero non corretti;
2. informare le persone che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
3. richiedere notizie sullo stato di procedimenti che interessano le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi, previa autorizzazione dell'interessato;
4. consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, nei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
5. acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati. Gli uffici del Comune interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo aver verificato l'ulteriore silenzio di altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco informandone gli eventuali diretti interessati;
6. in fase di Elaborazione dei PEBA (Piani per Eliminazione delle Barriere architettoniche), deve partecipare ad eventuale tavolo tecnico per tutto quello che comporta il proprio ruolo.

ART. 6 OBBLIGHI DEL GARANTE

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sugli atti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente regolamento nel rispetto al diritto della legge sulla privacy.

È parte del Centro Operativo Comunale con il ruolo di Rappresentante di garanzia, con la funzione di assicurare assistenza a tutte le persone con disabilità coinvolte negli eventi di emergenza o calamità che si verificano.

ART. 7 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE GDPR 679/2016.

ART. 8 GRATUITA' DEL SERVIZIO

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico ed allo stesso non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, sostenute, documentate ed autorizzate preventivamente con deliberazione di Giunta Comunale per attività istituzionale.

ART. 9 REVOCA

Il Sindaco può rimuovere dalla carica il Garante se viene accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.